## FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

## **COMUNICATO UFFICIALE N. 268/AA**

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 121 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Fabio SCANU, Andrea MOSCATELLO, e della società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FABIO SCANU, Allenatore in possesso della qualifica "UEFA B" con funzione di allenatore degli under 14 Regionali della società ASD Aranova all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver, in costanza di tesseramento per la società ASD Aranova, svolto il ruolo di responsabile tecnico per la Petriana Calcio in sostituzione del tecnico Di Marzio, in occasione di uno stage tenutosi a Pontedera il 1° e 2 giugno 2024, prendendo parte a due partite amichevoli sedendosi in panchina e dando disposizioni tecnico tattiche e consigli ai giovanissimi under 14 della Petriana Calcio presenti durante il riscaldamento e l'allenamento così come durante le amichevoli disputate;

ANDREA MOSCATELLO, Direttore Sportivo della società ASD Polisportiva Petriana all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato in occasione di uno stage tenutosi a Pontedera il 1° e 2 giugno 2024 il ruolo di responsabile tecnico dei giovanissimi under 14 della società Petriana Calcio, all'allenatore Sig. SCANU Fabio, nonostante fosse tesserato per la società ASD Aranova;

A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Fabio SCANU, Andrea MOSCATELLO, e dal Sig. Stefano SETTIMI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Fabio SCANU, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Andrea MOSCATELLO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA PETRIANA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

## IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 DICEMBRE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE Marco Brunelli IL PRESIDENTE Gabriele Gravina